



Allegato “B”

della Determinazione della E.Q. n. 6 n. _____ del _____

OGGETTO: Capitolato per la concessione in gestione dell’Impianto Sportivo di proprietà comunale denominato: Palazzetto dello Sport “Saetta-Livatino” e aree esterne annesse.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto della presente concessione riguarda la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo denominato “Palazzetto dello Sport “Saetta-Livatino” e aree esterne annesse, sito in Via San Vincenzo, ivi compresa la programmazione ed il coordinamento dell’attività sportiva in relazione alle finalità perseguite dal Comune, nonché la promozione dell’impianto e la pubblicizzazione delle attività. L’affidamento di che trattasi, corrisponde a concessione di servizio, ai sensi dell’art. n. 174 del D.LGS. 36/2023.

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E’ comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare l’effettiva sussistenza di tali cause e di disporre l’eventuale chiusura dell’impianto.

L’affidamento in concessione dell’impianto sportivo comprende la gestione tecnico-amministrativa dell’impianto, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l’assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all’interno dell’impianto.

La partecipazione alla procedura ristretta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente capitolato e nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006, previa acquisizione di dichiarazione del concorrente di aver effettuato il sopralluogo nei locali dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione in gestione; di avere preso conoscenza del capitolato per la sua gestione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sia sulla esecuzione della gestione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta fatta, nonché di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato.

ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede la gestione dell’impianto al fine di consentire al Concessionario il perseguimento delle finalità sportive, ricreative e sociali, indicate nel proprio statuto, delle quali riconosce la rilevanza. Il Concessionario dovrà curare l’uso pubblico dell’impianto secondo le norme previste dal presente Capitolato.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Il presente appalto di concessione del servizio di gestione dell’immobile comunale denominato “Palazzetto dello Sport “Saetta-Livatino” sito in Via San Vincenzo si annovera tra le procedure di partenariato pubblico-privato previsto dall’art. 174 del del D.Lgs. 36/2023 ed è da considerarsi come una operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- tra l’Ente concedente e l’operatore economico privato si instaura un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla gestione proviene in maniera significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito della gestione mentre alla parte pubblica quello di verificare e controllare l’attuazione nelle forme e nei modi convenuti;

- Il rischio operativo connesso alla gestione del servizio è allocato interamente in capo al soggetto privato.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga. E' consentita la proroga della concessione nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara a procedura aperta per l'individuazione di un nuovo concessionario, con l'osservanza delle stesse modalità patti e condizioni indicate nel presente Capitolato.

ART. 5 - PROROGA DELLA CONCESSIONE

E' prevista la possibilità di proroga contrattuale che potrà avere una durata massima di anni 5 solo nei seguenti casi:

- Esecuzioni di interventi di riqualificazione e miglioramento generale dell'impianto sportivo e delle aree di pertinenza esterna eseguiti durante il periodo contrattuale di gestione quinquennale in conformità a quanto previsto dal Punto 5) della Deliberazione della G.M. n. 44 del 26.05.2025.
- In tal caso il concessionario deve presentare al Comune e nello specifico all'U.T.C. il progetto di riqualificazione integrato con il relativo piano economico e finanziario. La proroga contrattuale sarà commisurata all'entità dell'investimento economico sostenuto dal concessionario per l'esecuzione degli interventi;
- Esecuzione di interventi di manutenzione straordinari eseguiti dal Comune che comportino la chiusura dell'Impianto sportivo. In tal caso la proroga sarà equivalente ai giorni di chiusura effettiva con sospensione delle attività;
- Nel caso del verificarsi di eventi non prevedibili e non dipendenti dalla volontà dell'Ente proprietario o del concessionario o nel caso di applicazioni di normative di legge di emanazione nazionale o regionale che impongono la sospensione delle attività in determinate strutture pubbliche.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Ai fini di documentarsi sulla consistenza dell'impianto è obbligatorio, **a pena di esclusione dalla gara**, effettuare il sopralluogo per la presa visione dello stato effettivo dei locali dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, previa prenotazione presso l'Ufficio Sport - Grandi Eventi e Promozione Culturale del Comune di Canicattì, presso il Centro Culturale San Domenico sito in Piazza Dante. Sarà rilasciata dal Responsabile del servizio apposita attestazione che il concorrente dovrà allegare ai documenti di gara.

Il sopralluogo sarà condotto a cura del suddetto Ufficio e potrà essere effettuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il Responsabile del servizio.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante della Società/Associazione o da un suo delegato.

L'Amministrazione Comunale consegnerà al Concessionario l'impianto nella data fissata di comune accordo tra le parti prima dell'inizio effettivo della gestione previa redazione di verbale di consegna dell'immobile.

Al termine della gestione, comprensiva di eventuale proroga tecnica, il concessionario si obbliga a restituire l'impianto entro 10 giorni.

Il Concessionario non avrà diritto ad indennità per eventuali miglioramenti realizzati sulla struttura anche se preventivamente autorizzati.

ART. 7 - CANONE E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo del canone annuo di concessione a base d'asta è fissato in € **3.010,90**, IVA compresa al 22 %.

L'importo del canone annuo di concessione effettivo è quello risultante dall'applicazione della percentuale di rialzo, sul suddetto importo a base d'asta, offerta dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.

Il canone annuo di concessione, determinato con la modalità prevista dal precedente comma, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto con modalità PagoPA bancario intestato al Comune di Canicattì – Servizio Tesoreria con la seguente causale: “pagamento canone trimestrale per la concessione in gestione del “Palazzetto dello Sport “Saetta-Livatino” e aree esterne annesse, sito in Via San Vincenzo”.

L'importo complessivo della concessione per la sua intera durata di anni cinque, è di € **15.054,50**.

ART. 8 - TARIFFE

Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, autorizzati dai competenti Uffici comunali, si obbliga ad applicare ed incassare le tariffe d'utilizzo che verranno stabilite in accordo con

L'Amministrazione Comunale dopo l'aggiudicazione definitiva e formalizzate con Deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe comunali in vigore, devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto pubblico ed in modo ben visibile.

Le tariffe saranno quantificate in forma oraria o forfetaria e andranno applicate, per quanto concerne le attività di allenamento, C.C.O.A.S. (Centro CONI di Orientamento e Avviamento allo Sport) e attività di promozione sportiva, su ogni singolo fruitore dell'impianto, poiché trattasi di servizi a domanda individuale così come indicati dall'art. 6, del D.L. 28.02.1983 n. 55 e dal D.M. del 31.12.1983 (G.U. 17/01/1984 n.16).

L'importo delle tariffe comprende i seguenti servizi, cui il fruitore ha diritto: Pulizia generale dell'impianto – servizi igienici muniti di tutti gli accessori – energia elettrica (con esclusione del servizio doccia calda) – possibilità di deposito e custodia del materiale sportivo di uso corrente per l'espletamento della pratica sportiva. Le tariffe saranno calcolate comprensive di IVA.

Rimangono esclusi dalle suddette tariffe:

- utilizzo della doccia calda;
- in caso di spettacoli per l'attività preparatoria: montaggio di palco, impianti audio-luci ecc..

E' stabilita la riduzione delle tariffe nella misura del 50%, da praticare a favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. e di tutte quelle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate comprese le Associazioni di volontariato.

E' prevista la gratuità d'uso dell'impianto per le Scuole dell'obbligo con sede in Canicattì prive di palestra comunale esclusivamente per attività afferenti alle discipline didattiche motorie. Questo servizio avverrà esclusivamente in orario antimeridiano.

Gli importi tariffari verranno interamente introitati dal Concessionario, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia ed in osservanza delle specifiche disposizioni normative fiscali.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune di Canicattì un rendiconto annuale documentato degli incassi derivanti dai proventi tariffari.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, d'intesa con il Concessionario, le suddette tariffe.

ART. 9 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione viene effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare della concessione dell'affidamento della gestione dell'impianto e delle conseguenti responsabilità, derivanti dallo svolgimento delle attività in detto impianto, a tutti gli effetti di legge.

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto ed a svolgere in esso le relative attività con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto: di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia; delle disposizioni del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006 e delle disposizioni della presente convenzione.

Il Concessionario:

- non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nel presente Capitolato;
- deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Canicattì, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- assicurare l'apertura, la chiusura, e la conduzione dell'impianto, osservando, di norma nel minimo, i seguenti orari: Orario AM dalle ore. 9,00 alle ore 13,00 / Orario PM dalle ore 15,00 alle ore 21,00. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, d'intesa con il Concessionario, i suddetti orari, tenuto conto delle necessità che si dovessero rilevare in sede di esecuzione della gestione dell'impianto e di fruizione dell'impianto da parte della Amministrazione, del Concessionario e degli utenti;
- è obbligato a controllare che tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi di concessione in uso, rilasciati dai competenti Uffici Comunali dall'Amministrazione del Comune, vengano integralmente rispettate dai soggetti autorizzati;
- deve consentire al Comune, nei giorni di riserva, e alle Scuole prive di adeguate strutture per la pratica dello Sport in orario A.M. l'uso gratuito dell'impianto in giorni e orari da concordare, tenuto conto delle rispettive necessità;

- deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo Sport tra la cittadinanza, che il Comune di Canicattì intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Il Concessionario ha facoltà di utilizzare in modo gratuito l'impianto per le proprie attività sportive specifiche. Il monte ore del concessionario non può, tuttavia, superare il 20% del monte ore complessivo autorizzato per svolgimento di attività sportive.

L'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di Gare di Campionato federali non necessita di alcuna autorizzazione. Sarà cura del Concessionario della gestione assicurare tutta l'assistenza tecnico-operativa per lo svolgimento delle gare di campionato e di verificare che le Società siano in possesso delle regolari autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di P. S. ai sensi di quanto previsto dal T.U.L.P.S..

ART. 10 - CONCESSIONI IN USO DELL'IMPIANTO PER FINALITÀ SPORTIVE

Le concessioni in uso dell'impianto sono regolamentate da quanto previsto dal Capo III del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006.

Tutti i soggetti pubblici o privati che intendono utilizzare l'impianto devono, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione IV – Servizi alla Città, essere obbligatoriamente forniti di regolare autorizzazione amministrativa riportante le condizioni e le prescrizioni di utilizzo.

ART. 11 - CONCESSIONI IN USO DELL'IMPIANTO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE SPORTIVE

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi, si riserva la facoltà di concedere in uso l'impianto ad Istituzioni Scolastiche, Associazioni, Enti Morali e Religiosi e Agenzie di Spettacolo, per finalità diverse da quelle esclusivamente sportive, ma aventi comunque scopi sociali. Le tipologie di attività che possono essere autorizzate sono le seguenti: Meeting religiosi – Convegni – Spettacoli di intrattenimento (musicali, teatrali etc.).

Per tali tipologie di attività il concessionario è da ritenersi completamente responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti propedeutici e di autorizzazione allo svolgimento dell'evento e deve assicurare il supporto tecnico logistico.

ART. 12 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi per quanto riguarda i servizi accessori (ristoro, bar, pubblicità ed altri servizi), pena la risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 13 - BAR RISTORO E PUBBLICITÀ

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero ed a copertura delle spese di gestione dell'impianto, il Concessionario può esercitare, a sua cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti leggi in materia, pena la revoca della concessione:

- a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, con introito delle somme derivante dall'uso degli spazi pubblicitari interni all'impianto stesso, salvo l'obbligo di conformità ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'imposta pubblicitaria non è dovuta nel caso previsto dall'art. 1, comma 128, della Legge n. 266/2005 e precisamente: la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto sportivo per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità. Gli impianti pubblicitari non dovranno, in ogni caso, alterare il decoro estetico della struttura sportiva e delle aree circostanti. L'Amministrazione Comunale è esentata da tutte le spese relative al collocamento degli impianti e del materiale pubblicitari. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale dello stato degli spazi utilizzati per la pubblicità a sua cura e spese;
- b) il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistenti o da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza.

Il Concessionario può sub-concedere a terzi il predetto esercizio bar e ristoro, previa comunicazione delle generalità e del possesso dei requisiti, previsti dalle normative vigenti in materia, dell'eventuale sub concessionario al Comune, ai fini del rilascio del relativo nulla osta entro trenta giorni dalla data di ricezione

della suddetta comunicazione. L'Amministrazione Comunale, nel caso rilevi la sussistenza di fondati motivi, può esprimere parere negativo e non rilasciare il nulla osta alla sub-concessione dell'esercizio del servizio bar e ristoro.

Tale attività può essere esercitata esclusivamente tramite la collocazione di distributori automatici o tramite strutture non soggette ad autorizzazioni edilizie.

La sub-concessione sarà, comunque, operante e valida esclusivamente e limitatamente per il periodo di durata della concessione dell'impianto.

Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Le autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di bar e ristoro potranno essere rilasciate anche in deroga ad eventuali parametri e contingenti fissati nei provvedimenti di settore adottati dall'amministrazione, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori previsti dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi (ristoro, bar, pubblicità ed altri servizi) devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle leggi vigenti nelle rispettive materie.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

14.1) Il Concessionario, oltre agli obblighi derivanti dalle modalità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente art. 7:

14.1a) deve comunicare entro e non oltre dieci giorni dall'inizio della gestione dell'impianto: il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; i nominativi delle persone impiegate nella gestione dell'impianto, le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, nonché tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto; il nominativo del Responsabile della sicurezza e antincendio la cui presenza è obbligatoria durante le attività con presenza di pubblico organizzate direttamente dal concessionario;

14.1b) è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Canicattì, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

14.1c) deve segnalare tempestivamente alla Direzione IV - Servizi alla Città ogni danno che possa derivare o verificarsi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

14.1d) deve presentare, al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, alla Direzione IV - Servizi alla Città, entro il 31 gennaio di ogni anno: una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare; una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente; una relazione sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive o di altro genere svolte nell'anno precedente, unitamente alla relativa rendicontazione di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nell'anno precedente; il programma preventivo delle attività da effettuare nell'anno successivo;

14.1e) deve provvedere a corrispondere, qualora si avvale di figure professionali come lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza dei suddetti dipendenti (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il relativo settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente Convenzione) e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;

14.1f) deve assumere a proprio carico le spese per la custodia, la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature e quelle relative ai canoni e consumo delle utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche;

14.1g) è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'immobile per quanto concerne tutte le componenti soggette ad usura ordinaria quali, a titolo puramente esemplificativo, rubinetti, maniglie, ecc. degli impianti e strutture concessi. Il Comune di Canicattì è esonerato in tutti i casi da ogni

responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;

14.1h) è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;

14.1i) non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;

14.1l) non può procedere, nel corso dell'esecuzione della gestione, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;

14.1m) è titolare dei contratti per tutte le utenze necessarie ad assicurare la regolare gestione dell'impianto (utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche) dei quali assume ogni onere amministrativo e di esercizio. Sono a carico del Concessionario la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle utenze sopra indicate, nonché imposte e tasse dovute, anche di carattere locale;

14.1n) è tenuto allo smaltimento differenziato dei rifiuti;

14.2) Il Concessionario deve, inoltre, provvedere:

14.2a) alle spese di pulizia dei locali, assicurando: la pulizia di spogliatoi, tribune, servizi igienici, area di gioco e di tutte le aree e pertinenze interne ed esterne, compreso il discerbamento delle aree esterne;

14.2b) alle spese di manutenzione ordinaria dell'impianto e della struttura concessa;

14.2c) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia: igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

14.2d) a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;

14.2e) al controllo e alla verifica del possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale da parte degli utilizzatori dell'impianto;

14.2f) ad applicare ed incassare, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni della presente convenzione, le tariffe non eccedenti quelle concordate in caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi;

14.2g) a garantire, in ogni caso e circostanza il regolare svolgimento delle gare di campionati, secondo quanto disposto dai calendari federali, salvo nei casi in cui l'arbitro disponga diversamente;

14.2h) a verificare che le Associazioni/Società sportive impegnate in gare ufficiali siano in possesso di regolare autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del T.U.L.P.S.;

14.2i) a garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo della struttura da parte delle Associazioni/Società Sportive, dei privati e dell'Amministrazione, nonché la sorveglianza sul corretto uso delle strutture, curando che le stesse non subiscano danni o atti vandalici.

ART. 15 - FORNITURE E MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad essere obbligato a provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto sportivo e della sua struttura, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, e di quanto altro si trovi nell'impianto affidato in concessione, deve assicurare con continuità e regolarità l'ottimale utilizzo e fruizione dell'impianto, nonché il funzionamento delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'utilizzo dei beni e degli arredi provvedendo, se necessario, anche alla loro riparazione e/o sostituzione.

In particolare, sono a carico del Concessionario gli oneri e le competenze di seguito elencate:

1. Forniture:

- di energia elettrica, gas, acqua, telefono e di eventuale altro genere, previa volturazione dei relativi contratti o intestazione di nuovi contratti;
- di pezzi vari di ricambio degli impianti soggetti ad usura ordinaria;
- di vernici per pareti e per infissi metallici o di qualsiasi altro genere;
- di materiale di pulizia;
- sostituzione di lampade per illuminazione di tutte le aree sia esterne che interne e dei locali annessi all'impianto;

- per la sostituzione di vetri, pezzi di ricambio per infissi, etc.;
 - di minuteria metallica ed ogni altro pezzo di ricambio necessario per rendere le strutture, gli impianti e le attrezzature correttamente efficienti e perfettamente funzionanti;
 - per la posa in opera e collaudo delle forniture.
- 2. Manutenzione ordinaria riguardante la sicurezza:**
- verifica periodica non superiore al biennio degli impianti di messa a terra a cura di un tecnico abilitato;
 - verifica degli estintori e degli idranti;

ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'OFFERTA

Qualora il concessionario tra le componenti dell'offerta ha previsto l'esecuzione di lavori/interventi sull'immobile, questi devono essere realizzati **previa autorizzazione dell'U.T.C.** e completati nei tempi previsti dal crono-programma presentato in sede di gara.

Il mancato adempimento del suddetto obbligo comporterà la revoca automatica e immediata del contratto.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno sessanta giorni da notificarsi al Concessionario, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale; i lavori di manutenzione ordinaria, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, Mezzo PEC, da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, alla Direzione IV – Servizi alla Città - E.Q. n° 6.

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto o la sicurezza dello stesso, richiede l'intervento del Comune, con un periodo di preavviso il più breve possibile, specificando i lavori necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni, se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

ART. 18 - RENDICONTAZIONE

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare alla Direzione IV - Servizi alla Città entro il 31 gennaio di ogni anno:

1. una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
2. una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione, ed il programma dell'attività da effettuare nell'anno in corso indicando il nominativo del Direttore o Responsabile dell'impianto. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;
3. il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nell'anno precedente.

Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di fornire al Comune di Canicattì un rendiconto annuale documentato degli incassi derivanti dai proventi tariffari.

ART. 19 CONTROLLI

Il Comune di Canicattì può effettuare, senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Pertanto, il personale del Comune di Canicattì a tal fine autorizzato dal Dirigente della Direzione IV – Servizi alla Città, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, ha libero

accesso nei locali e nelle aree di pertinenza dell'impianto sportivo, in ogni orario, sia per effettuare le verifiche ed i controlli suddetti, sia per eseguire verifiche e controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

Nell'esercizio di detti controlli il Comune può avvalersi dell'apporto di personale della Direzione IV – Servizi alla Città, nonché del personale della Direzione III – Territorio e Ambiente cui sono attribuiti funzioni ispettive.

Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo, altresì, che il personale comunque preposto al servizio della gestione dell'impianto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione.

Qualora dal controllo la gestione dovesse risultare non conforme alle disposizioni, prescrizioni ed obblighi previsti dal presente Capitolato, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penalità previste dalla presente Concessione. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente Capitolato e alle disposizioni normative vigenti.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'impianto sportivo e delle annesse strutture sotto il profilo giuridico civile, penale, amministrativo, igienico - sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

- 1) rispettare ed applicare integralmente, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, siano essi dipendenti o soci, tutte le condizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamento retributivo (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente concessione), previdenziale ed assicurativo, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni;
- 2) osservare nei riguardi dei propri addetti, siano dipendenti o soci, le norme in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione degli infortuni, di tutela dei lavoratori ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a suo carico tutti i relativi oneri, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi;
- 3) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose, provocati nell'espletamento del servizio o conseguenti all'attività prestata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonee polizze assicurative secondo quanto previsto all'art. 23.

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo affidato in concessione. Pertanto, s'impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente all'esecuzione della gestione ed allo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e danni causati da personale dipendente o soci o dai fruitori dell'impianto; causati all'utente o a terzi ed alle cose, esonerando il Comune di Canicattì da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Il Comune è esentato da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 21 - CONSEGNA E RESTITUZIONE LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Prima dell'inizio della gestione dell'impianto sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale relativo allo stato dei locali ed all'inventario dei beni e delle attrezzature dell'impianto sportivo affidato in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Il Concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, l'impianto sportivo nello stato di fatto riscontrabile e risultante dal verbale.

Alla scadenza della Convenzione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, entro dieci giorni, l'impianto sportivo, gli impianti fissi, gli arredi, le attrezzature ed il materiale in esso esistenti, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali dell'impianto e dell'inventario dei beni e delle attrezzature ad esso

allegato, nel quale l'Ente concedente farà riportare le eventuali contestazioni sullo stato manutentivo dell'impianto, dei locali e delle attrezzature.

Saranno a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati. Il Comune di Canicattì, in caso di inadempimento da parte del Concessionario entro i termini assegnati, si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del Concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati. E' fatto salvo in ogni il risarcimento di tutti i danni connessi o riscontrati.

ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario della gara è obbligato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a costituire un deposito cauzionale definitivo stabilito in misura pari al 10% dell'importo, IVA esclusa, del valore economico della concessione che deve essere effettuato prima della stipula della Convenzione. La mancata costituzione del deposito cauzionale nel termine previsto dall'Amministrazione determina, senza bisogno di mora, la decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto, nonché la rivalsa sull'aggiudicatario delle spese sostenute e dei maggiori danni subiti o sostenuti dall'Ente appaltante. La cauzione definitiva, tramite fideiussione, può essere costituita con le modalità previste dall'art. 106 comma 3 del citato D.Lgs. dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

La cauzione definitiva è posta a garanzia della regolare esecuzione della gestione dell'impianto sportivo e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse oggetto della presente Concessione e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e sarà svincolata dopo che si sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione e successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di detti obblighi.

In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza del Concessionario anche nel corso dell'esecuzione della concessione l'Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare, con atto unilaterale, in tutto o in parte l'importo della garanzia prestata con il deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento danni. In tal caso il Concessionario è obbligato a reintegrare in tutto o in parte il deposito cauzionale per un importo pari alla somma incamerata.

ART. 23 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Canicattì assume l'obbligo di stipulare un'idonea polizza assicurativa (RCT) per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti da eventuali rischi derivanti da carenze strutturali.

ART. 24 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, è obbligato a stipulare un'assicurazione contro i danni da incendio per i rischi derivanti dalla sua qualità di gestore dell'impianto sportivo, come previsto dagli articoli: 1588 "perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "incendio di cosa assicurata" e 1590 "restituzione della cosa locata" del codice civile ed un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli immobili e delle attrezzature concessi dall'Amministrazione Comunale, per un massimale adeguato e comunque non inferiore ad € 2.500.000,00.

Il Concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente Concessione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, valida almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità della Convenzione, che preveda:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

- a) oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante dalla gestione e dall'uso dell'Impianto sportivo comunale, immobili e impianti tutti compresi;
- b) massimale minimo di garanzia: €. 1.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale;
- c) l'assicurazione deve comprendere:
 - la responsabilità civile per danni arrecati agli immobili, ai locali, agli impianti di qualsiasi genere, ai beni, agli arredi ed alle attrezzature che costituiscono l'impianto sportivo e che in esso si trovano;
 - la responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano l'impianto sportivo;

- la responsabilità civile per danni derivanti dall'organizzazione di gare, corsi, prove, dimostrazioni, manifestazioni;
- d) la responsabilità civile derivante dai lavori ed interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario;
- e) devono essere considerati terzi a tutti gli effetti :
- il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;
 - i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione, controllo, etc.;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro dipendenti o soci:

- a) massimali minimi: € 1.500.000,00 per sinistro, con il minimo di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tali massimali.
- b) devono intendersi “prestatori di lavoro” tutti i soggetti che vengono impiegati nella gestione dell’impianto e che a qualsiasi titolo, dipendenti o soci, svolgano un qualsiasi servizio o attività nell’impianto sportivo;
- c) l'assicurazione deve comprendere il c.d. “danno biologico”.

La stipula della Convenzione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle suddette polizze assicurative, in originale o in copia conforme all’originale. La mancata consegna delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione.

ART. 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente Concessione, a pena di nullità della stessa. Pertanto, l’aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alla presente Convenzione ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari tutti i pagamenti e tutte le riscossioni di somme a qualsiasi titolo relativi alla presente Concessione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente Convenzione costituirà, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) dovranno riportare nella causale l’indicazione del codice identificativo di gara (C.I.G.) della presente Concessione.

ART. 26 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d’uso e della gestione dell’impianto sportivo qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell’impianto sportivo e quando si verificano condizioni tali da rendere l’impianto inagibile a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un sufficiente anticipo.

ART. 27 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente Convenzione e/o del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006, e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell’uso dell’impianto sportivo affidato in concessione, il Comune di Canicattì revoca la concessione, fermo restando l’obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, la concessione in gestione dell’impianto sportivo, nel caso di:

- A) morosità del Concessionario nel pagamento del canone;
- B) violazione delle norme del suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali ed alle disposizioni integrative che il Comune riterrà opportuno emanare e dal presente Capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l’utilizzo dell’impianto.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto di ogni per gravi, palesi ripetute inadempienze da parte del concessionario.

Il Comune revoca, previa diffida, la concessione nei seguenti casi:

- morosità ripetuta e continuata del concessionario nel pagamento del canone di concessione nei termini previsti;
- violazioni delle norme contenute nel Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli Impianti sportivi o mancate applicazioni di quanto contenuto nel presente Capitolo;
- arbitraria e unilaterale chiusura dell'Impianto e/o cessazione della sua gestione per più di 5 (cinque) giorni senza preavviso e senza motivazione;
- ripetute violazioni alle discipline normative in materia di sicurezza igienico-sanitaria, igiene e sicurezza nel lavoro, prevenzione degli infortuni, applicazione dei contratti di categoria;
- utilizzo dell'immobile e delle aree di pertinenze esterne per svolgimento di attività o finalità diverse da quelle indicate nel presente Capitolato;
- modificazioni strutturali dell'impianto sportivo realizzate arbitrariamente senza alcun preavviso e autorizzazione da parte del Comune;
- Sub-appalto, anche parziale del servizio di gestione salvo i seguenti casi:
 1. servizi di pulizia;
 2. servizi di ristoro;
- gravi contravvenzioni e/o reati accertati e contestati dalle competenti Autorità di P.S. o giudiziari e relativi alla gestione dell'impianto o che pregiudichino la capacità di poter contrarre con la P.A.;
- inadempimenti degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 15/2008 il quale prevede la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il Legale rappresentante o uno dei Dirigenti dell'Impresa/Associazione/Società aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

L'Amministrazione, nelle suddette ipotesi, ha la facoltà di rescindere "ipso jure" il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora e senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata al Concessionario con raccomandata a.r. o tramite PEC. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione ed il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità per l'Amministrazione. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forze maggiori.

ART. 29 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.

In caso di decadenza, fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione della Convenzione, l'Amministrazione Comunale, allo scopo di impedire l'interruzione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, può procedere all'affidamento in concessione dell'impianto all'Associazione/Società seconda classificata nella procedura di gara, previa verifica del possesso dei requisiti previsti. Il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale è necessario per il prosieguo del rapporto derivante dalla presente Convenzione in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della Associazione/Società/Ente gestore dell'impianto, ai sensi della vigente normativa.

ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere, né interrompere, né rifiutare l'esecuzione della gestione dell'impianto e lo svolgimento dei servizi e delle attività connesse, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dalla Amministrazione Comunale le relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione della gestione dell'impianto. In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione il Foro competente è quello di Agrigento.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Canicatti.

ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione della Convenzione ed è tenuto a versare le spese contrattuali, nei termini, con le modalità e per l'importo che saranno comunicati dall'Ufficio Contratti del Comune di Canicattì, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, sono a totale carico del Concessionario. In caso di mancato e tardivo versamento della somma per spese contrattuali, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale tardiva registrazione fiscale degli atti contrattuali e l'aggiudicatario è l'unico responsabile per il pagamento di eventuali penalità e soprattasse e per la perdita dei benefici fiscali. In pendenza di stipulazione del contratto l'aggiudicatario, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà dare avvio all'esecuzione della gestione e alle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

ART. 32 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, ed è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario, pertanto, è tenuto all'osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti o soci, delle prescrizioni relative al trattamento ed alla tutela dei dati personali e sensibili e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, oggetto della presente Convenzione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dal Concessionario saranno utilizzati dagli Uffici Comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e della Convenzione e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto Legislativo, il Concessionario autorizza l'Ente concedente al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento oggetto della presente Convenzione e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo ed in alcuni casi di carattere penale.

ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E NORMATIVA DI RINVIO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato.

Si applicano, automaticamente, inoltre, le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti alla gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi, delle prestazioni e delle attività connesse oggetto della presente Convenzione.

ART. 34 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta del Concessionario al Comune di Canicattì, riguardante l'esecuzione del presente Contratto, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Canicattì – Direzione IV - Servizi alla Città - E.Q. n. 6 - Piazza Dante - 92024 Canicattì (AG).

Mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Canicattì al Concessionario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto che il Concessionario ha obbligo di comunicare al suddetto indirizzo del Comune di Canicattì.

ART. 35 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio Responsabile delle attività preparatorie, istruttorie e esecutive è l'Ufficio Sport – Promozione Culturale e Grandi Eventi - della Direzione IV – Servizi alla Città del Comune di Canicattì - E.Q. n.6.

L'Istruttore Amministrativo - Sig.ra Marchese Ragona Rosalia;

Il Responsabile Unico del procedimento è la Responsabile di E.Q. n.6 - Dott.ssa Angela Carrubba.